



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 204 del 6 Dicembre 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante parziale al PATI “Tra Brenta e Bacchiglione”, tramite procedura SUAP, per la nuova costruzione ad uso industriale di un capannone della ditta VACUTEST KIMA s.r.l. Comune di Arzergrande (PD).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”, la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 6 dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 5 dicembre 2018 prot. n.495350;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'ufficio SUAP del Comune di Arzergrande con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.376664, 376640, 376623, 376610, 376601, 376591, 376630, del 17.09.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PATI "tra Brenta e Bacchiglione" per la nuova costruzione ad uso industriale di un capannone della ditta VACUTEST KIMA s.r.l.;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.1528 del 2.11.18 assunto al prot. reg. al n.445981 del 2.11.18 dell'ATO Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;
- Parere n.185372 del 13.11.18 assunto al prot. reg. al n.459905 del 13.11.18 dell'ULSS6;
- Parere del 16.11.18 assunto al prot. reg. al n.467538 del 16.11.18 del Comune di Piove di Sacco;
- Parere n.8894 del 15.11.18 assunto al prot. reg. al n.467813 del 16.11.18 del Comune di Arzergrande;
- Parere n.113850 del 30.11.18 assunto al prot. reg. al n.489450 del 30.11.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 209/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

#### **CONSIDERATO CHE**

L'istanza è relativa ad un intervento di edilizia produttiva *in variante urbanistica* ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i. e art. 4 LR 55/2012. L'istanza viene presentata dal Gruppo VACUTEST KIMA SRL e ha ad oggetto l'Ampliamento di una attività produttiva esistente ubicata in Via dell'industria nel Comune di Arzergrande.

Il progetto di ampliamento costituisce variante allo strumento urbanistico comunale, sia con riferimento al piano di Assetto Territoriale Intercomunale - PATI che al vigente Piano degli Interventi - PI.

Il ricorso alla procedura SUAP - Sportello Unico Attività Produttive si è reso necessario dal momento che la pianificazione urbanistica vigente identificava parte del lotto interessato all'ampliamento come area verde di forestazione e, quindi, soggetta a limitazioni di sviluppo edilizio.

Nel particolare la costruzione dei nuovi manufatti avviene in aderenza ai capannoni esistenti ad est in ZTO "D1/4" - Industriale e artigianale di produzione, e si espande verso est n ZTO "E" - Area Agricola a Forestazione.

A seguito dell'esito della Conferenza decisoria tenutasi in data 07/11/2018 la superficie dell'ambito interessata all'espansione produttiva è stata riclassificata in ZTO DS (SUAP).

In sintesi l'istanza riguarda la possibilità di incrementare la volumetria esistente, attraverso la costruzione/ampliamento di un nuovo capannone ad uso laboratorio/ magazzino, la realizzazione



di una zona movimentazione mezzi, la sistemazione esterna dei piazzali ad uso parcheggio, e la definizione di un'area verde.

L'attuale insediamento produttivo sorge su di un'area avente l'estensione complessiva di 31.402 mq. dei quali circa 16.100 mq coperti. L'area interessata all'espansione produttiva è di circa 17.600 mq. e porterà la superficie complessiva del complesso aziendale esistente a 45.162 mq.

L'intervento prevede l'ampliamento dell'attuale superficie coperta (da destinarsi ad area di produzione e a magazzino) per ulteriori 2.359 mq.; tale superficie in totale si attesterà in 18.838 mq. Allo scopo di non aggravare il livello di rischio idraulico, a seguito del previsto cambio di destinazione d'uso e della programmata impermeabilizzazione dei suoli, in fase progettuale vengono contemplati opportuni interventi di compensazione idraulica.

In particolare viene prevista la realizzazione di un bacino di laminazione con un volume totale di invaso pari a 1.124 mc. e la realizzazione di un fossato perimetrale all'ambito in esame.

Con riferimento alle mitigazioni di tipo ambientale viene prevista la sistemazione di un'area a verde, di superficie totale pari a 9.473.30 mq., comprensiva di una fascia piantumata con essenze ad alto fusto che andrà a costituire una zona boschiva con funzione di "zona cuscinetto" e di filtro per le aree limitrofe.

Sono stati, inoltre, prodotti specifici studi specialistici, quali ad esempio, relazione di compatibilità idraulica, verifica di compatibilità geologica, valutazione previsionale di clima acustico, in atti, che hanno reso possibile, nello specifico, alcune considerazioni relativamente all'analisi di sostenibilità ambientale.

Nel RAP l'analisi, realizzata sulle matrici ambientali interessate, ha evidenziato che gli interventi previsti con il PUA non provocano alterazioni significativa sull'ambiente in quanto l'area d'intervento si caratterizza per l'assenza di situazioni/elementi significativi o dotati di particolare sensibilità in particolare:

- il progetto si inserisce in immediata adiacenza di un ambito di urbanizzazione consolidata di tipo produttivo; in tale ambito sono presenti tutte le opere di urbanizzazione primaria a rete (reti tecnologiche) a cui si prevede di collegare quelle del nuovo fabbricato;
- la rete di smaltimento dei reflui è esistente e si collega all'esistente fognatura comunale e non si prevedono ulteriori modifiche alla rete esistente;
- le attività previste non interessano commercializzazione e trasformazione di sostanze pericolose e non comportano eccessivi flussi veicolari e/o la produzione di emissioni in atmosfera;
- il sistema viario esistente è già progettato per servire l'area produttiva;
- il tipo di utilizzo previsto per il nuovo fabbricato e le misure adottate sono tali da rispettare i valori del rumore emesso al confine della proprietà;
- dal punto di vista della mitigazione ambientale la prevista realizzazione di una fascia boschiva permette di mitigare i fattori di pressione per quanto riguarda rumori e polveri assolvendo ad una funzione di filtro per le aree limitrofe all'insediamento produttivi e di mitigazione dal punto di vista paesaggistico.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 6dicembre 2018 dalla quale emerge che, la "Variante parziale al PATI "Tra Brenta e Bacchiglione", tramite procedura suap, per la nuova costruzione ad uso industriale di un capannone della ditta VACUTEST KIMA s.r.l." del Comune di Arzegrande non debba essere sottoposta a procedura VAS.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitate, nonché le prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VincA n. 209/2018.



## VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante parziale al PATI "Tra Brenta e Bacchiglione", tramite procedura suap, per la nuova costruzione ad uso industriale di un capannone della ditta VACUTEST KIMA s.r.l. nel Comune di Arzergrande, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri della Autorità Ambientali sopracitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale;
- dando atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
  - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - D. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017.  
Prescrivendo:
    1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Circus pygargus*, *Pluvialis apricaria*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus serotinus*;
    2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
    3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Arzergrande, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.



REGIONE DEL VENETO

giunte regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VincA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

*LOMCO*

Il presente parere si compone di 5 pagine